

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 marzo 2019.

Finanziamento regionale a supporto della banca degli emocomponenti di gruppo raro del Servizio trasfusionale di Ragusa per il triennio 2019-2021.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il decreto presidenziale n. 712 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati" ed in particolare:

– l'art. 11, comma 1, che definisce l'autosufficienza del sangue e derivati un interesse nazionale, sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;

– l'art. 6, comma 1, punto a), che promuove l'uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza trasfusionali anche attraverso l'organizzazione di banche degli emocomponenti di gruppo raro;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2015, recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 di "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1142, recante "Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale" e in particolare:

– l'Allegato A che nell'ambito della rifunzionalizzazione della Rete trasfusionale ha previsto l'istituzione della banca di emazie di gruppo raro presso il Servizio trasfusionale di Ragusa per la ricerca ed identificazione di donatori di gruppo raro, la costituzione di un registro di donatori, la raccolta, caratterizzazione, conservazione e successiva distribuzione di emazie ottenute da donatori di gruppo raro nonché la costituzione di un *network* collaborativo intraregionale e nazionale;

Visto il decreto assessoriale 22 marzo 2011, n. 492, recante "Finanziamento regionale delle attività trasfusio-

nali e tariffazione delle prestazioni ad alta specializzazione" e, in particolare:

– l'Allegato A che ha identificato in € 217,16 il costo di ciascuna tipizzazione estesa dei donatori periodici, autorizzando l'esecuzione di un numero massimo di tipizzazioni estese pari a 3.000/anno nonché finanziato, fino all'anno 2012, la banca delle emazie di gruppo raro di Ragusa;

Visto il decreto assessoriale 20 dicembre 2011, n. 2646, recante "Rifunzionalizzazione della rete regionale della talassemia e delle emoglobinopatie" e, in particolare, l'articolo 9 che ha identificato la banca delle emazie di gruppo raro di Ragusa come unità di supporto assistenziale della rete regionale della talassemia e delle emoglobinopatie;

Visto il decreto assessoriale n. 716 dell'11 aprile 2013, recante "Finanziamento regionale a supporto della banca degli emocomponenti di gruppo raro di Ragusa" che ha rinnovato, alle predette condizioni, il finanziamento delle attività svolte dalla banca per il triennio 2013-2015;

Visto il decreto assessoriale n. 571 del 5 aprile 2016, recante "Finanziamento regionale a supporto della banca degli emocomponenti di gruppo raro della struttura trasfusionale di Ragusa per il triennio 2016-2018" che, in relazione al registrato incremento dei margini di efficienza della banca, ha previsto una riduzione del 25% del costo di ciascuna tipizzazione e identificato in € 163,00 la nuova tariffa per la tipizzazione estesa dei donatori periodici confermando il numero di 3.000 tipizzazioni che potevano essere annualmente effettuate dalla banca di Ragusa;

Vista la nota prot. n. 372 dell'11 settembre 2018 del direttore del Servizio trasfusionale di Ragusa, inoltrata al dirigente generale del Dipartimento ASOE, recante la richiesta di rinnovo del finanziamento triennale delle attività svolte dalla banca al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, l'operatività della struttura;

Visto il D.D.G. n. 2218 del 23 novembre 2018, recante "Rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento del Servizio trasfusionale di Ragusa e delle sue articolazioni organizzative di Modica e Vittoria, afferenti all'Azienda sanitaria provinciale n. 7 di Ragusa";

Considerato che la necessità di disporre di emocomponenti di gruppo raro per i pazienti con alloimmunizzazione complessa o con fenotipo raro in relazione all'etnia, costituisce il presupposto per assicurare una terapia trasfusionale di supporto non altrimenti praticabile;

Considerato che la banca di Ragusa è stata altresì classificata, ai sensi dell'art. 9 del citato D.A. n. 2646/11, come unità operativa di supporto delle rete regionale della talassemia e delle emoglobinopatie in relazione alla frequenza di alloimmunizzazione complessa che si osserva in questa categoria di pazienti politrasfusi fortemente rappresentata sul territorio regionale;

Considerato, altresì, che in relazione alla peculiare competenza acquisita nella tipizzazione estesa con tecnica di biologia molecolare, la banca si pone attualmente come centro di riferimento regionale per gli approfondimenti diagnostici nei casi immunoematologici complessi;

Considerato che la banca di Ragusa rappresenta l'*hub* di un *network* collaborativo regionale, sviluppatosi a far data dalla sua istituzione, al quale afferiscono attualmente 12 servizi di medicina trasfusionale della rete regionale;

Considerato che la suddetta istituzione si caratterizza per l'avanzata tecnologia e metodologia utilizzate (tipizzazione genomica estesa mediante microarray) e coesiste sul territorio nazionale soltanto con una analoga banca terapeutica e che in relazione al numero di tipizzazione estese, pari a circa 21.000, effettuate nel corso degli anni e alla

disponibilità di donatori di gruppo raro e di emazie di pronto utilizzo allo stato congelato, ha già preso parte alla costituzione del database europeo promosso dall'*European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care (EDQM)* del Consiglio d'Europa;

Ritenuto al fine di incrementare il numero delle tipizzazioni estese, di dovere rinnovare per il triennio 2019-2021 il finanziamento regionale per la tipizzazione estesa di 3.000 donatori periodici/anno al costo di € 163,00 per ciascuna tipizzazione effettuata;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il presente decreto finanzia, per il triennio 2019 - 2021, il funzionamento della banca degli emocomponenti di gruppo raro annessa al Servizio di medicina trasfusionale di Ragusa autorizzandolo all'esecuzione di un numero massimo di tipizzazioni estese pari a 3.000/anno al costo di € 163,00 cadauna.

Art. 2

In ragione del finanziamento previsto la banca dovrà assicurare l'analisi dei polimorfismi (str, VNTR) con reazione polimerasica a catena ed elettroforesi per *locus*, la conservazione di campioni di DNA o RNA e l'estrazione di DNA o di RNA nucleare o mitocondriale.

La tariffa suddetta di € 163,00 è da ritenersi omnicomprensiva di spese reagenti, strumentazione, eventuale trasporto campioni dalla rete regionale e spese generali del mantenimento dell'area criobiologica.

Art. 3

In relazione all'esigenza di estendere la tipizzazione con tecnica di biologia molecolare, ai donatori periodici delle rimanenti aree provinciali, la banca potrà continuare a stipulare, con specifici accordi scritti, apposite intese con le strutture trasfusionali regionali accreditate assicurando, a mezzo di idonea codifica, la tracciabilità del dato.

In relazione all'opportunità di garantire la consultazione del relativo database alle strutture trasfusionali del *network* regionale, la banca dovrà avvalersi di piattaforma *web based* di consultazione. Gli oneri economici refluenti risulteranno a carico dell'Azienda sanitaria.

Art. 4

Ai fini della corresponsione del relativo finanziamento, l'azienda sanitaria trasmette al Servizio 6 trasfusionale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, rendicontazione che include il numero di donatori periodici testati in forma estesa ed inseriti in apposito registro o le cui unità di gruppo raro sono state avviate al congelamento nel corso dell'anno precedente.

Il finanziamento di ogni anno viene, comunque, ridotto dell'importo derivante dalla cessione delle unità di emazie rare rilasciate; il numero delle unità rilasciate risulterà, da parte dell'Azienda sanitaria, contestualmente dichiarato.

Art. 5

La somma complessiva per il finanziamento della banca graverà sulle risorse del Fondo sanitario regionale del bilancio annuale della Regione siciliana.

Il presente decreto è inviato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato della salute per il controllo di competenza

e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione *on line*, e alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 11 marzo 2019.

RAZZA

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 25 marzo 2019 al n. 78.

(2019.14.1090)102

DECRETO 5 aprile 2019.

Modalità applicative del comma 522 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana il 22 maggio 2009, n. 23, recante "Nuova organizzazione delle cure palliative in Sicilia";

Visto il D.P.C.M. del 20 gennaio 2000 "Atti di indirizzo recanti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative";

Vista la legge n. 38 del 15 marzo 2010, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", che, al fine di tutelare il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, assicura il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza;

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità) ed, in particolare, l'art. 1, comma 425;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013 n. 57/CSR, in cui è stata individuata la disciplina "Cure Palliative";

Visto il decreto 28 marzo 2013 di modifica ed integrazione delle tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti, con il quale la disciplina "cure palliative" è stata inquadrata nell'area della medicina diagnostica e dei servizi e, contestualmente, sono state individuate le specializzazioni equipollenti alla predetta disciplina;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010, n. 239/CSR, con il quale è stato approvato il documento concernente le "Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali" nell'ambito della rete di cure palliative e terapia del dolore al fine di garantire l'assistenza palliativa e la terapia del dolore in modo omogeneo e a pari livelli di qualità in tutto il Paese;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012, n. 151/CSR, con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore;